



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Polizia Locale

Allegato "A" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

**DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER IL
MERCATO SETTIMANALE
SITO NEL PARCHEGGIO
ANNESSO AL PARCO LIDIA
VILLA RIGAMONTI**

Art. 1 – Definizione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su area pubblica nel mercato settimanale del lunedì ai sensi della L.R.21 marzo 2000 n.15 e delle direttive regionali di programmazione del commercio su area pubblica.

Art. 2 – Tipologia, luogo ed orario di svolgimento del mercato di Taino

Il mercato di Taino ha frequenza settimanale, e si svolge nella giornata del lunedì, ad esclusione delle giornate festive per cui è necessaria specifica richiesta da parte degli operatori.

Il mercato di Taino interessa l'area che emerge dalla planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Mercato annuale:

Parcheggio Villa Lidia Rigamonti, con posteggi numerati dal n.1 al posteggio n. 11.

Art. 3 - Orario:

- a. L'accesso al mercato è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.15.
Gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio.
La spunta è fissata alle ore 8.20 nell'area mercatale.
- b. l'orario di vendita è così articolato:
1 gennaio - 31 dicembre ore 8.15-13.00

Alle ore 14.00, tutta l'area interessata dal mercato, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

Art. 4 – Dimensione ed articolazione merceologica

1. L'area in cui viene effettuato il mercato di Taino, è costituita da n. 11 posteggi, pari ad una superficie di vendita di mq. 864 mq così ripartita:

Posteggi annuali:


dal n.1 al n. 6 riservati al settore merceologico non alimentare;
dal n. 7 al n. 11 riservati esclusivamente al settore merceologico alimentare;

All'interno di quest'area sono previsti:


n.1 posteggio abilitati alla vendita di piante-fiori fatti salvi di diritti acquisiti dagli attuali titolari.

Art. 5 – Posteggi

Larghezza Area mercato mt. 54



Parcheggio Lidia Villa Rigamonti



I posteggi dati in concessione hanno le seguenti misure massime:

- dal n° 1 al n° 10: mt. 9 di larghezza per mt 6 di profondità;
- n° 11 : mt 10 di larghezza per mt 6 di profondità

L'ufficio di Polizia Locale tiene sempre aggiornata una mappa dell'area con i nominativi e l'ubicazione dei concessionari di parcheggio

I concessionari di posteggio possono esporre i propri banche vendita purché di misura inferiori a quelle prescritte, il pagamento delle tasse dovute sono calcolate in relazione all'effettiva grandezza del banco.

Le attuali dimensioni dei posteggi potranno essere aumentate, solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune. L'ampliamento del posteggio deve comunque essere tale da non compromettere la sicurezza all'interno del mercato.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato, l'operatore commerciale persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi, che devono rimanere sempre distinti fisicamente.

L'operatore commerciale ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività purché nell'ambito della suddivisione merceologica di cui al precedente art.4. Nei posteggi riservati al settore merceologico non alimentare è possibile effettuare la vendita di tutti i prodotti del settore non alimentare, ad esclusione di quelli previsti dall'art.30 punto 5 del D.Lgs.114/98.

Art. 6 – Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione definitiva del posteggio è effettuata secondo le modalità previste dell'art.5 della L.R.15/00 e dell'art. 20 del presente regolamento.
2. I soggetti già concessionari di posteggio, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art.5 della L.R.15/00, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modifica comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

Art. 7 – Scambio di posteggio

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espreso consenso dell'Amministrazione comunale.
2. Le domande possono essere presentate congiuntamente o separatamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. L'Ufficio preposto, di concerto con l'ufficio di Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 8 – Concessione di suolo pubblico

1. Ai titolari di posteggio verrà rilasciata con apposito atto la concessione di suolo pubblico.
2. Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione dell'interessato, corredata di autocertificazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.
3. Il provvedimento può essere trasferito a terzi (cessione d'azienda o di ramo d'azienda) unicamente con l'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio.
4. In caso di subingresso, la relativa concessione di suolo pubblico, scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.

Art. 9 – Presenze sul mercato

1. Sono considerate presenze in un mercato, le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
2. Sono considerate presente effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato ed ha pagato la prescritta tassa giornaliera.
3. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante nel caso di società). Qualora questo soggetto non possa presenziare è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare in ogni caso muniti dell'autorizzazione amministrativa in originale e relativa carta d'esercizio.

Art. 10 – Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

1. Nelle aree di mercato e nelle aree circostanti, la circolazione veicolare e pedonale è regolamentata con apposita ordinanza.

Art. 11 – Vigilanza del mercato

1. La vigilanza del mercato è affidata all'ufficio di Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare l'ufficio di Polizia Locale dovrà:
 - a. Assegnare i posteggi liberi agli spuntisti in possesso di regolare autorizzazione;

- b. Compilare il registro delle presenze del mercato.

Art. 12 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività commercio su aree pubbliche

1. I concessionari di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - non potranno occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata, né occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
 - è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
 - ogni operatore è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato;
 - il concessionario alla fine del mercato, dovrà lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro e rifiuti;
 - è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi;
 - è vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi, fatta salva la ferramenta per quanto riguarda la coltelleria;
 - è vietato vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06/05/1940 n.635 e successive modifiche.

Art. 13 – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazioni.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività ed in caso di presenza effettiva abbia pagato la prescritta tassa di occupazione suolo pubblico.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica (alimentari- non alimentari) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti. Nel caso in cui entro l'orario prescritto per la spunta non si presentino operatori del settore merceologico il cui posto è vacante, lo stesso può essere assegnato con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ad operatore di diversa merceologia.
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
6. Nell'ambito del mercato:
 - a. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
 - b. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria.

8. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

Art. 14 – Riassegnazione di posteggi

1. In caso di trasferimento del mercato in altra sede o di trasferimento parziale, il Comune procedere alla riassegnazione dei posteggi sulla base di una graduatoria stilata in base all'anzianità di presenza nel mercato degli ultimi 7 anni.
2. Nel caso l'azienda sia stata acquistata per subingressi successivi, l'anzianità è intesa in senso storico, ovvero retrodatabile alla data di acquisto.

Art. 15 – Canone per la concessione dei posteggi

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone corrispondente all'occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della normativa vigente sul regolamento comunale per la Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP).
2. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

Art. 16 – Sospensione dell'autorizzazione

1. Per la sospensione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 17 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (n.18 assenze) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza è ridotto in proporzione alla durata dell'attività (n.9 assenze);
 - c. nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.1 bis della Legge Regionale 15/2000;
 - d. qualora nel caso di subingresso per atto tra vivi, non sia comunicato l'avvenuto subingresso entro il termine di quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà;
 - e. qualora nel caso di subingresso mortis-causa non sia comunicato il subingresso entro un anno.

Art. 18 – Spostamento-soppressione e trasferimento del mercato

1. La soppressione dei mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero di posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sempre che siano a livello permanente e non temporaneo, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria
2. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a. Motivi di pubblico interesse;
 - b. Cause di forza maggiore;
 - c. Limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
3. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a. Anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - b. Anzianità di iscrizione al registro imprese;

- c. Dimensione e caratteristiche dei posteggi disponibili, anche in relazione al settore merceologico (alimentare e non alimentare).

Art. 19 – Istituzione di nuovi posteggi

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, gli stessi verranno assegnati con le modalità previste dall'art.5 della L.R.15/00.

Art. 20 – Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.
3. L'operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie

Art. 21 – Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta di esercizio in originale.
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare, a qualunque altro titolo.

Art. 22 – Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle norme legislative e regolamentari in vigore.

Art. 23 – Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizi, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive dei mercati esistenti o di edizioni straordinarie collegate ad eventi particolari.
2. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.
3. Le domande di effettuazione dei mercati straordinari devono essere presentate almeno 90 giorni prima dello svolgimento del mercato.
4. Sulla proposta, la Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria, decide entro sessanta giorni dalla presentazione.
5. La decisione è comunicata entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 24 – Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R.15/00 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

SCHEMA DESCRITTIVA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Sul territorio comunale è stata identificata una sola area in cui è previsto un solo posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale di fuori dell'area mercatale.

- a) Ubicazione del posteggio: **P.zza Pajetta**
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: **cadenza settimanale o su disposizioni del responsabile del servizio anche per 2 presenze settimanali**
- c) Caratteristiche e superficie del posteggio: **un solo posteggio di mq 21 posizionato nel piazzale antistante il centro dell'olmo, usufruibile con automezzo e banchi.**
- d) Tipo di struttura: **area scoperta.**
- e) Tipologia merceologica: **alimentare**
- f) Orario di attività: **dalle ore 08.00 alle ore 20.00**
- g) L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi fuori mercato dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 20 del presente regolamento
- h) L'eventuale installazione delle strutture è consentita a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Gli eventuali rifiuti dovranno essere rimossi dall'esercente.
- i) I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata al precedente articolo 34.
- j) Per la revoca-decadenza, si applicano le disposizioni determinate dal presente regolamento
- k) In caso di istituzione o modifica di posteggi sparsi, il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.
- l) L'autorizzazione prevista dal presente articolo deve essere sottoposta a vidimazione annuale, entro il termine utile del 28 febbraio, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale.
- m) Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.